

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PERLINGIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALBERTO MARIA BENEDETTI

Seduta del 13/01/2026

FATTO

La società ricorrente, insoddisfatta degli esiti del reclamo, si rivolge all'Arbitro contestando la legittimità di alcune segnalazioni effettuate dall'intermediario resistente presso il sistema di informazioni creditizie CRIF, con riferimento a due contratti di mutuo stipulati nel 2020 ed estinti anticipatamente nel maggio 2024. Parte ricorrente deduce che, a fronte di ritardi nei pagamenti inizialmente regolarizzati, l'intermediario avrebbe proceduto a ulteriori segnalazioni negative senza l'invio di un nuovo preavviso di iscrizione, chiedendone pertanto la cancellazione.

L'intermediario, costituitosi, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata corrispondenza con il reclamo e per genericità della domanda. Nel merito, ha sostenuto la piena legittimità delle segnalazioni, evidenziando che: i rapporti erano caratterizzati da reiterati ritardi nei pagamenti; il preavviso era stato regolarmente inviato e ricevuto in occasione della prima segnalazione; per le persone giuridiche non sussiste un obbligo normativo di preavviso quale presupposto di legittimità della segnalazione; alla data della visura CRIF prodotta, i termini di conservazione delle segnalazioni risultavano ancora pendenti. Domanda, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Dalla documentazione in atti emerge che i rapporti di finanziamento oggetto di segnalazione sono stati interessati da plurimi ritardi nei pagamenti, mai contestati dalla società ricorrente sotto il profilo

sostanziale.

Le posizioni risultano regolarizzate solo nel febbraio/marzo 2024, mentre la visura CRIF prodotta dalla ricorrente è aggiornata al 31 maggio 2024.

In base all'art. 7 del Codice di condotta per i sistemi informativi creditizi, la conservazione delle informazioni negative relative a ritardi successivamente regolarizzati è possibile fino a ventiquattro mesi dalla data di registrazione della regolarizzazione, in caso di ritardi superiori a due rate o mesi.

Ne consegue che, alla data della visura e della proposizione del ricorso, il termine massimo di conservazione delle segnalazioni non risultava decorso, con conseguente insussistenza dei presupposti per disporre la cancellazione.

Secondo il costante orientamento dell'Arbitro, la cancellazione delle segnalazioni non può essere disposta quando i dati risultino veritieri, aggiornati e legittimamente conservati nei limiti temporali previsti dalla normativa di settore.

Relativamente alla contestazione in ordine alla mancanza del preavviso di segnalazione, occorre chiarire che il Collegio di Coordinamento (decisione n. n. 4140/2015) ha definitivamente precisato che l'obbligo di preventiva informazione previsto dall'art. 125, comma 3, TUB e dal Codice di condotta per i SIC è limitato alle persone fisiche che rivestono la qualità di consumatori e non si estende alle persone giuridiche (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4140/2015).

Il diverso trattamento trova fondamento nella natura speciale della disciplina consumeristica, insuscettibile di applicazione analogica o estensiva nei confronti di soggetti imprenditoriali, nonché nel quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, che esclude le persone giuridiche dall'ambito di applicazione delle tutele rafforzate previste per le persone fisiche (cfr. Considerando n. 14 GDPR). Ne consegue che, nei confronti di una società qual è l'odierna ricorrente, l'eventuale omissione del preavviso non incide sulla legittimità formale della segnalazione, potendo al più rilevare, in presenza dei relativi presupposti, ai fini di una domanda risarcitoria, che nel caso di specie non è stata proposta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE